

CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006

Premessa

1. Ai sensi degli articoli 272 commi 2 e 3 del D.lgs. 152/06 con il presente Allegato sono individuate le procedure per l'adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti con "Impianti/attività in deroga", qualora il Gestore dello stabilimento non si avvalga dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Viceversa, nel caso in cui il Gestore dello stabilimento si avvalga dell'AUA trova applicazione la procedura di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 e la Deliberazione di Giunta Regionale 1350 del 19 luglio 2018 - Linee guida operative della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul procedimento di Autorizzazione unica Ambientale (AUA).
2. I Gestori che aderiscono alle Autorizzazioni Generali alle emissioni in atmosfera devono rispettare le condizioni tecniche previste nel presente Allegato.
3. Ai sensi dell'articolo 272 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Generale:
 - a) riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari all'installazione e all'esercizio degli impianti o delle attività in deroga;
 - b) è soggetta a rinnovo periodico;
 - c) si applica a chi vi ha aderito per un periodo pari a 15 (quindici) anni successivi alla data di adesione all'autorizzazione, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali.
4. Ai fini del presente Allegato:
 - a) l'Autorità competente è individuata nel Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Autonoma FVG;
 - b) sono ritenuti non sostanziali gli interventi elencati nella tabella di cui all'Allegato 2;
 - c) sono ritenuti sostanziali gli interventi non ricompresi nella tabella di cui all'Allegato 2.

A) Presentazione delle istanze, tempi e modalità di adesione, validità

1. Il Gestore di uno stabilimento con impianti/attività in deroga che intenda chiedere l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per installazione di **nuovo stabilimento, modifica sostanziale** di stabilimento, **trasferimento dello stabilimento** o rinnovo dell'autorizzazione:
 - a) se sceglie di non avvalersi dell'AUA, con un anticipo di almeno 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla realizzazione degli interventi o prima della scadenza dell'autorizzazione, presenta la domanda di adesione all'autorizzazione in via generale avvalendosi dello Sportello Unico per le Attività Produttive

(SUAP) territorialmente competente. Lo SUAP entro 5 (cinque) giorni trasmette l'istanza all'Autorità competente, al Comune competente, all'ARPA FVG. In questo caso, ai sensi dell'articolo 272 del d.lgs. 152/06, il procedimento di adesione alla Autorizzazione Generale è perfezionato decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda di adesione e, fermo restando eventuali diverse comunicazioni da parte dell'Autorità competente o del Comune, l'attività potrà essere avviata.

b) **se sceglie di avvalersi dell'AUA**, presenta la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 59/2013. In questo caso, il procedimento è soggetto alla disciplina dell'articolo 4 del medesimo Decreto e, comunque, l'attività potrà essere avviata dopo il rilascio espresso del provvedimento di AUA da parte dello SUAP.

2. I Gestori delle attività esistenti ed autorizzate ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/06 oppure ai sensi delle autorizzazioni generali precedentemente adottate dalle *ex* Province della Regione Autonoma FVG o dalla Provincia di Belluno, possono presentare istanza di adesione a una o più Autorizzazioni Generali, purché in possesso di tutti i requisiti previsti per l'adesione.

3. Per l'eventuale adeguamento ai requisiti previsti dalle presenti Autorizzazioni Generali è previsto un tempo pari a 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di perfezionamento del procedimento di adesione di cui al punto 1., lettera a).

4. Gli stabilimenti già autorizzati in virtù dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate dalle *ex* Province della Regione Autonoma FVG o dalla Provincia di Belluno, possono continuare ad avvalersi delle stesse fino alla data di scadenza dell'adesione. Diversamente, i Gestori di medi impianti di combustione civili e tecnologici già autorizzati in virtù di adesione ad autorizzazioni di carattere generale adottate dalle *ex* Province della Regione Autonoma FVG, devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 273-bis del d.lgs. 152/06 entro il termine ivi previsto.

B) Modifiche e comunicazioni

1. In caso di **modifica sostanziale** (come definita alla lettera b) del paragrafo Definizioni) di uno stabilimento/attività già autorizzato in via generale possono verificarsi le seguenti situazioni:

- a) se lo stabilimento ha già aderito ad una o più delle presenti Autorizzazioni Generali e le modifiche previste **non** comportano la necessità di rinnovare l'intera autorizzazione, il Gestore presenta nuova istanza di adesione ai sensi della lettera A), punto 1. solo per gli impianti/attività oggetto della modifica. In questo caso, come previsto al comma 3 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/06, la nuova adesione non modifica la scadenza dell'autorizzazione dell'intero stabilimento che resta pari a 15 anni dalla data della precedente adesione alla o alle autorizzazioni generali;
- b) se lo stabilimento ha già aderito ad una o più delle presenti Autorizzazioni Generali e le modifiche previste comportano la necessità di rinnovare l'intera autorizzazione, il Gestore presenta istanza di adesione ai sensi della lettera A), punto 1. in relazione a tutti gli impianti/attività presenti nello stabilimento, anche per quelli già autorizzati; l'autorizzazione dello

stabilimento avrà durata pari a 15 anni dalla data di presentazione della nuova adesione allo SUAP;

- c) se lo stabilimento è già autorizzato per adesione ad una o più delle presenti Autorizzazioni Generali adottate dalle ex Province della Regione Autonoma FVG o dalla Provincia di Belluno, il Gestore presenta istanza di adesione ai sensi della lettera A), punto 1. in relazione a tutti gli impianti/attività presenti nello stabilimento, anche per quelli già autorizzati; l'autorizzazione dello stabilimento avrà durata pari a 15 anni dalla data di presentazione della nuova adesione allo SUAP. Per l'aggiornamento alle prescrizioni delle presenti Autorizzazioni Generali si applicano i termini di adeguamento di cui alla lettera A), punto 3.

2. In caso di **modifica non sostanziale** (come definita alla lettera b) del paragrafo Definizioni) di uno stabilimento/attività, il Gestore ne dà comunicazione all'Autorità competente almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'intervento; decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

3. Per le modifiche non sostanziali elencate ai punti 2, 3, 4 e 7 della tabella di cui all'Allegato 2, il Gestore deve trasmettere i certificati analitici all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettuazione della modifica non sostanziale stessa.

4. Nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il nuovo Gestore ne dà comunicazione all'Autorità competente entro trenta giorni dalla formalizzazione della variazione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo SUAP competente. Il Gestore subentrante potrà proseguire l'attività svolta nello stabilimento, purché le condizioni alla base dell'adesione e delle adesioni in essere rimangano invariate e purché i requisiti delle autorizzazioni di carattere generale continuino ad essere rispettati. Il subentro non modifica i termini di durata dell'autorizzazione.

5. Il Gestore comunica tempestivamente all'Autorità competente, al Comune e ad ARPA FVG la **dismissione** dello stabilimento o dei singoli impianti.

C) Condizioni per l'adesione alle Autorizzazioni Generali

1. Negli stabilimenti in cui sono o devono essere autorizzate attività e/o impianti che necessitano dell'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/06, non è ammessa la contemporanea adesione per l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/06.

2. In conformità alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/06, che prescrive il divieto di utilizzo di alcune tipologie di sostanze e miscele negli stabilimenti che si avvalgono delle autorizzazioni di carattere generale, è vietato l'utilizzo di sostanze o miscele caratterizzate dalle indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd e di quelle individuate come estremamente preoccupanti dal regolamento europeo REACH. Tali sostanze o miscele sono ammesse solo qualora siano contenute in concentrazioni inferiori o uguali allo 0,1 % in peso/peso. I Gestori che intendono avvalersi delle Autorizzazioni Generali sono tenuti a dichiarare che nello stabilimento non vengono utilizzate tali sostanze.

3. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi nelle autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/06, il Gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/06. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
4. Nel caso di disturbi olfattivi conclamati e accertati dal Comune mediante la procedura prevista nelle linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive, l'impianto interessato deve essere autorizzato in via ordinaria.
5. L'adesione all'autorizzazione generale può essere motivatamente negata ai sensi dell'articolo 272, comma 3 del d.lgs. 152/06; in tal caso, il Gestore può presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/06.

D) Soglie di consumo/produzione, operatività degli impianti, Piano di gestione dei solventi

1. Per gli impianti e le attività che prevedono l'utilizzo di prodotti contenenti solventi e che rientrano nell'elenco dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 non è consentito il superamento delle soglie di consumo riportate nel medesimo Allegato: sono esclusi dal divieto gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, poiché ricompresi nell'elenco di Parte II dell'Allegato IV.
2. Devono essere rispettate le soglie di produzione o di consumo o di potenza termica nominale eventualmente previste dalla specifica autorizzazione cui la ditta ha aderito: per verificare il rispetto di tali soglie si deve considerare l'insieme di tutti gli impianti e di tutte le attività che all'interno dello stabilimento vengono utilizzati nell'ambito della medesima attività.
3. Per le Autorizzazioni Generali che prevedono una soglia in termini di consumo di materie prime o di produzione deve essere tenuta traccia dei consumi annui e dei giorni lavorati su appositi registri che l'Azienda deve tenere a disposizione degli organi di controllo. Le registrazioni devono essere effettuate secondo gli schemi previsti per le specifiche attività. I dati dei consumi devono essere deducibili da documenti tracciabili e disponibili su richiesta degli enti di controllo (fatture di acquisto e schede dei movimenti di magazzino). Le registrazioni devono essere compilate entro il 30 giugno di ogni anno con i dati relativi all'anno precedente e devono essere rese disponibili su richiesta degli enti di controllo.

E) Convogliamento delle emissioni e gestione delle emissioni diffuse

1. Nello svolgimento delle attività devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse. Nel caso in cui l'attività comporti la produzione, la manipolazione, il trasporto, l'immagazzinamento, il carico e lo scarico di sostanze polverulente, oppure comporti emissioni in forma di gas o vapore provenienti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06;

2. Per le attività in generale non si accetta il convogliamento di più attività o fasi di lavorazione diverse allo stesso cammino.

F) Valori limite di emissione da rispettare e metodiche analitiche

1. L'azienda che aderisce ad una o più delle presenti Autorizzazioni Generali deve rispettare i requisiti tecnici, le prescrizioni e i Valori Limite di Emissione (V.L.E.) ove previsti nei singoli allegati tecnici.

2. I controlli degli inquinanti, ove previsti, devono avvenire utilizzando i metodi di campionamento ed analisi pubblicati sul sito istituzionale di ARPA FVG, oppure metodi diversi da quelli presenti nell'elenco, purché rispondenti alla norma UNI EN 14793 "Stationary source emissions – demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method". La relazione di equivalenza deve essere trasmessa ad ARPA FVG ed all'Amministrazione regionale per le opportune verifiche.

3. Per i parametri non compresi nell'elenco di ARPA FVG, devono essere utilizzati i metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previsto al comma 17 dell'articolo 271 del D.lgs. 152/2006. In quest'ultimo caso, in fase di verifica degli autocontrolli, ARPA FVG si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

4. Per i parametri non compresi nell'elenco e per i quali non sono state ancora predisposte norme CEN, UNI o ISO, la scelta del metodo deve essere valutata caso per caso.

5. La valutazione della conformità dei valori misurati ai Valori Limite di Emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06. In particolare, sono conformi le emissioni convogliate quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto, rispettano i valori prescritti.

6. Qualora si verifichi una anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei Valori Limite di Emissione, il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità competente entro le 8 (otto) ore successive. L'Autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o può imporre altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, come previsto dal comma 14 dell'articolo 271 del D.lgs. 152/06.

7. Il Gestore che nel corso del monitoraggio di propria competenza accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi applica la procedura prevista al comma 20-ter dell'articolo 271 del D.lgs. 152/06 e la continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati rispetto ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

G) Requisiti dei condotti di emissione e dei siti di misurazione per i controlli analitici

1. I siti di misurazione, nonché le caratteristiche costruttive di tutti i condotti di emissione, devono essere conformi alle linee guida emanate da ARPA Friuli Venezia Giulia LG 22.03 (vedasi l'ultima revisione del documento consultabile sul sito istituzionale di ARPA FVG): "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – Requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." Il gestore deve assicurare sempre l'accesso in sicurezza ai punti di campionamento delle emissioni.
2. L'altezza dei condotti di emissione deve essere individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti.
3. I condotti di emissione in atmosfera devono essere identificati con apposite targhette recanti la sigla dell'emissione riportata in sede di richiesta dell'autorizzazione.

H) Prescrizioni per la messa in esercizio/messa a regime e prescrizioni per il primo controllo analitico per attività esistenti che aderiscono alle presenti Autorizzazioni Generali

1. I Gestori delle attività nuove, modificate o trasferite, per le quali lo specifico allegato tecnico preveda l'esecuzione di campionamenti analitici, devono:
 - a) comunicare all'Autorità regionale, al Comune, ad ARPA FVG, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, la data di messa in esercizio degli impianti;
 - b) effettuare la messa a regime degli impianti entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di messa in esercizio;
 - c) entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla messa a regime, effettuare controlli analitici delle emissioni e trasmettere all'Autorità regionale e ad ARPA FVG i relativi certificati;
 - d) il controllo deve prevedere l'effettuazione di una misura analitica delle emissioni in un periodo di tempo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto dalla data di messa a regime dell'impianto: ogni misurazione deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi.
2. Qualora durante la fase compresa tra la messa in esercizio e la trasmissione delle analisi di messa a regime emergano problematiche tali da rendere necessaria una proroga, prima della scadenza del termine per la messa a regime o prima dell'invio delle prime analisi, il Gestore presenta una richiesta adeguatamente motivata, indicando i nuovi termini previsti. La proroga si intende concessa decorsi 20 (venti) giorni senza comunicazione di diniego della stessa da parte dell'Autorità competente.
3. I Gestori degli impianti autorizzati di cui alla lettera A) punto 3 devono effettuare e trasmettere i certificati del primo controllo analitico delle emissioni successivo all'adesione entro 120 (centoventi) giorni dal termine ultimo per l'adeguamento; qualora non si renda necessario l'adeguamento i certificati del primo controllo analitico delle emissioni devono essere trasmessi entro 120 giorni dalla data di perfezionamento del procedimento di adesione all'autorizzazione generale.
4. Il controllo deve prevedere una misurazione determinata come media di un minimo di tre campionamenti consecutivi.

I) Autocontrolli periodici delle emissioni

1. Gli autocontrolli periodici delle emissioni, ove previsti, devono essere effettuati secondo le indicazioni dei singoli allegati tecnici a partire dal controllo di messa a regime, oppure dal primo autocontrollo successivo all'adesione, salvo diverse specifiche prescrizioni.
2. I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione generale devono essere riportati dal Gestore sui registri di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs.152/06, ai quali devono essere allegati i certificati.
3. I registri ed i certificati dei controlli analitici devono essere custoditi presso lo stabilimento ed essere tenuti a disposizione degli organi di controllo: una copia deve essere trasmessa tempestivamente in caso di richiesta da parte dell'Autorità competente o di altro organo di controllo.
4. Qualora cause di forza maggiore impediscano l'effettuazione dei controlli o la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, il Gestore deve fornire, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data ultima prevista per l'effettuazione degli autocontrolli, comunicazione circa l'impossibilità di effettuare i prescritti controlli analitici, indicando in maniera esaustiva, all'Autorità competente e all'ARPA FVG, le motivazioni dell'inattività.

L) Gestione e manutenzione degli impianti

1. I macchinari e le attrezzature che producono emissioni, nonché i sistemi di aspirazione delle emissioni e i relativi impianti di abbattimento, devono essere sottoposti a manutenzione secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con una frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ad ogni altro intervento necessario ad assicurarne l'ottimale funzionamento. Le operazioni di manutenzione ed ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere riportati nei registri di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e devono essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo. Una copia dei registri deve essere trasmessa tempestivamente in caso di richiesta da parte dell'Autorità competente o di altro organo di controllo.
2. Gli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi alle disposizioni della normativa vigente. I combustibili utilizzati in tali impianti sono quelli previsti dall'Allegato X alla Parte Quinta.
3. Lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi devono essere effettuati in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni, ivi comprese quelle odorigene, nel rispetto delle eventuali prescrizioni presenti nell'allegato tecnico di riferimento.

M) Controlli

1. La documentazione relativa alla Autorizzazione Generale deve essere custodita presso lo stabilimento e tenuta a disposizione degli organi di controllo, assieme a:
 - a) le ricevute attestanti l'invio e la consegna delle PEC della/delle istanza/e di adesione;

- b) le schede dei dati di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati nei cicli produttivi;
- c) le registrazioni annuali di consumi, di produzione e di operatività degli impianti;
- d) la copia dei certificati dei controlli analitici delle emissioni;
- e) i registri delle manutenzioni degli impianti e dei sistemi di abbattimento;
- f) qualsiasi altro documento utile ai fini autorizzativi.

2. L'Autorità competente si riserva di verificare in qualsiasi momento la conformità degli stabilimenti autorizzati alle disposizioni delle pertinenti Autorizzazioni Generali, di richiedere la documentazione a tal fine necessaria e di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari, nel caso vengano riscontrate delle non conformità.

3. Nel caso di inosservanza dei requisiti tecnici, delle prescrizioni e dei V.L.E. previsti nei singoli allegati tecnici, trovano applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli articoli 278 e 279 del D.lgs. 152/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE